



IN QUESTO NUMERO

- **Autorità anticorruzione:** Linee guida per l'attuazione della normativa anticorruzione da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico.
- **Autorità Anticorruzione:** Annotazione nel casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese ai fini antimafia.
- **Autorità Anticorruzione:** Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari. Indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n. 2, in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio.
- **Ministero dell'interno:** Anticipazione di liquidità Enti commissariati - Comunicato del 25 giugno 2015 .
- **Consiglio di Stato:** Sez. V n. 2916 del 15 giugno 2015: Nelle gare è sempre escluso il soccorso istruttorio per supplire a carenze dell'offerta.
- **Corte Costituzionale:** Illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico.
- **Ministero dell'Interno:** Allentamento del Patto di Stabilità Interno per le spese effettuate e da effettuare nell'anno 2015 finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2104 (programma #scuolesicure).
- **Aran:** Risorse destinabili alla contrattazione integrativa - Parere del 18 giugno 2015 sulle modalità di impiego delle risorse ex art. 15 comma 5.

Autorità anticorruzione: Linee guida per l'attuazione della normativa anticorruzione da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza.

I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Esse non riguardano le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati per le quali l'Autorità adotterà, entro il mese di luglio 2015, specifiche Linee guida.

Di seguito i principali adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni

- 1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)
- 2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)
- 3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)
- 4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)
- 5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)
- 6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)
- 7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2acd14470a7780423e8e14ad73ade311

Autorità Anticorruzione: Annotazione nel casellario informatico e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese ai fini antimafia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015 è stato pubblicato il Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 avente per oggetto: "Inserimento nel casellario informatico, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'annotazione relativa al commissariamento di un operatore economico, di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nonché, della preventiva annotazione relativa all'avvio del procedimento per la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva.

L'adozione dell'interdittiva rappresenta una misura anticipata a protezione degli appalti pubblici e, più in generale, dell'attività della P.A., al fine di prevenire ogni possibile inquinamento da operazioni poste in essere da organizzazioni mafiose.

L'annotazione è inserita nel casellario informatico in esecuzione del dovere connesso alla tenuta del medesimo, con funzione di pubblicità notizia diretta ad informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici circa la notizia ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ovvero finalizzata alla risoluzione dei contratti in essere.

L'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.

Peraltro, in linea generale, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal

provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l'unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.

Ulteriori informazioni su:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6169

Autorità Anticorruzione: Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari. Indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n. 2, in tema di oneri di sicurezza aziendali e soccorso istruttorio.

Publicato il Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 con cui si forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni sul bando-tipo n. 2 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".

Con il Comunicato in oggetto si forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni in tema di oneri di sicurezza aziendali e di soccorso istruttorio.

1) In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell'art. 87, comma 4, del Codice, al

principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice e all'orientamento giurisprudenziale all'epoca prevalente, l'Autorità ha espresso l'avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità.

2) In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all'esclusione del concorrente solo dopo l'infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante.

Per le clausole del bando relative all'esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di quanto indicato dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel "Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture" posto in consultazione pubblica in data 18

maggio 2015, non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0c8182640a77804235df59b7b7cf9e79e

Ministero dell'interno: Anticipazione di liquidità Enti commissariati - Comunicato del 25 giugno 2015 .

Il Ministero dell'interno rende noto che è stato emanato il Decreto Ministeriale del 24/06/2015 con relativo modello "A" di istanza, ed il relativo comunicato informativo della sua pubblicazione sul sito internet della finanza locale è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo stesso interessa esclusivamente gli enti locali che alla data del 20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno. Laddove intendano chiedere una anticipazione di liquidità, nell'anno 2015 i comuni devono compilare e trasmettere il richiamato modello "A".

Tali enti dovranno, pertanto, inviare l'istanza entro il termine perentorio del 20/7/2015, per posta, direttamente al Ministero dell'Interno

- Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale -- Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali - Trasferimenti speciali - Piazza del Viminale 00184 Roma. L'istanza deve essere sottoscritta dal sindaco o dai componenti la Commissione Straordinaria, dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario. Contestualmente, per accelerare le procedure amministrative, il modello deve essere inviato anche via PEC all'indirizzo:
finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Per esigenze di celerità e semplificazione del procedimento, l'istanza dovrà essere compilata "a mano" esclusivamente avvalendosi dell'apposito modello.

Non saranno ritenute valide, ai fini del concorso erariale, le certificazioni presentate su un modello diverso o ritrascritto sulla base del modello in argomento, ovvero trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto approvativo del modello di istanza.

Alla trasmissione della domanda, dovrà seguire, al più presto, l'invio al Ministero dell'interno della delibera consiliare o commissariale, autorizzatoria dell'anticipazione.

Consiglio di Stato: Sez. V n. 2916 del 15 giugno 2015: Nelle gare è sempre escluso il soccorso istruttorio per supplire a carenze dell'offerta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) si è espressa in materia di soccorso istruttorio come segue:

Nelle gare in materia di pubblici appalti, è sempre escluso il soccorso istruttorio per supplire a carenze dell'offerta; in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile, in applicazione del cd. "dovere di soccorso" di cui all' art. 46 del codice degli appalti e non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali: ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara, potendosi al più ammettere in tale contesto l'integrazione solo quando i vizi sono chiaramente imputabili ad errore materiale ma sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti, che deve presiedere ogni

procedura ad evidenza pubblica.

Corte Costituzionale: Illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico.

La Corte Costituzionale, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato.

Ministero dell'Interno: Allentamento del Patto di Stabilità Interno per le spese effettuate e da effettuare nell'anno 2015 finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2104 (programma#scuolesicure).

Il Ministero dell'Interno ricorda che con l'articolo 1 comma 4 del DL 78/2015 è possibile per i Comuni, che lo richiederanno entro 10 giorni della pubblicazione del DL avvenuta il 20 giugno 2015, ottenere il beneficio dell'allentamento del Patto di Stabilità Interno per le spese effettuate e da effettuare nell'anno 2015 attraverso

stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo per gli interventi finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2104 (programma #scuolesicure).

Come previsto dal DL 78/2015 sul sito istituzionale della Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica sono pubblicate le modalità per accedere al beneficio:

<http://italiasicura.governo.it/site/home/news/news--scuole/articolo555.html>

I Comuni interessati ad accedere allo sblocco del Patto di Stabilità Interno sono invitati a compilare il modulo "Sblocco patto Comuni DL ENTI LOCALI", trasmettendolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro le ore 24:00 del giorno 30/06/2015 all'indirizzo ediliziascolastica@pec.governo.it, secondo le modalità descritte nel documento Nota Struttura di Missione Prot. SMES 199.

Aran: Risorse destinabili alla contrattazione integrativa - Parere del 18 giugno 2015 sulle modalità di impiego delle risorse ex art. 15 comma 5.

Fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di garantire, comunque, il

rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio delle amministrazioni, si riassumono, di seguito, anche alla luce del mutato quadro normativo, le condizioni per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999:

- possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;
- l'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente;
- le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel

rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- la quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio (evitandosi, cioè, soluzioni tali da determinare aumenti percentuali delle risorse di cui si tratta o incrementi delle retribuzioni accessorie medie pro-capite non congrui rispetto al maggiore apporto lavorativo richiesto al personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi e, comunque, in misura tale da risultare, anche in prospettiva, non compatibili con le condizioni di bilancio e con l'esigenza di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo);

- le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;

- le risorse stanziare possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai "compensi di produttività", tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed

effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base della indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l'incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l'obiettivo di performance organizzativa di ampliare l'orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l'erogazione di un determinato servizio);

nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno dei degli stessi, per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all'utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco

temporale) è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l'accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell'ambito dell'organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale; le risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti; quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il

rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente; le risorse derivanti dall'incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di "obiettivi di mantenimento", non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).